

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 424)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1972

Proroga dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76,  
recante norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme fondamentali in materia di revisione dei prezzi delle opere pubbliche (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con modifiche dalla legge 9 maggio 1950, n. 329) prevedono la facoltà per l'Amministrazione di concedere la revisione stessa agli appaltatori quando l'aumento dei costi di mercato superi l'aliquota del 10 per cento del costo complessivo dell'opera e limitatamente alla eccedenza.

Negli anni decorsi e precisamente con l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, numero 1481, per la nota situazione congiunturale, assai simile all'attuale, l'aliquota del

10 per cento di rischio a carico dell'impresa venne ridotta al 5 per cento.

Tale disposizione ebbe efficacia fino al 31 dicembre 1968.

Con la legge 19 febbraio 1970, n. 76, venne prorogato, fino al 31 marzo 1972, detto regime in materia di revisione dei prezzi delle opere pubbliche, fissandosi ancora l'alea contrattuale a carico dell'appaltatore al 5 per cento.

Le ragioni che indussero il legislatore ad emanare le suddette norme furono, essenzialmente, le seguenti:

il continuo e notevole aumento dei costi di costruzione non prevedibile perchè verificatosi rapidamente ed in misura molto con-

sistente, sia nel settore dei materiali che in quello della mano d'opera;

la situazione di difficoltà in cui vengono a trovarsi soprattutto le aziende più piccole in conseguenza dei maggiori oneri insorgenti in corso d'opera, i quali per la loro entità possono anche modificare l'economia stessa dell'appalto, la cui esecuzione, non di rado, viene proseguita in perdita, coperta poi solo parzialmente con la revisione dei prezzi;

la necessità per le imprese di mantenere, anzi di migliorare, gli attuali livelli di occupazione dell'industria edilizia potendosi, a tal fine, fare affidamento, in gran parte, sulla realizzazione dei programmi di opere pubbliche;

l'esigenza di un intervento dello Stato per sollevare, in parte, da tali oneri imprevisti, le imprese di costruzione in modo da consentire loro di proseguire e portare a compimento i lavori nei tempi stabiliti.

Il persistere di tutte le accennate ragioni, induce a proporre una ulteriore proroga della normativa in materia di alea contrattuale introdotta da ultimo con la citata legge 19 febbraio 1970, n. 76.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale la riduzione al 5 per cento dell'alea contrattuale a carico delle imprese per gli oneri dipendenti dall'aumento dei prezzi, viene prorogata al 31 marzo 1974.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, recante norme per la revisione prezzi degli appalti di opere pubbliche, è fissato al 31 marzo 1974.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 febbraio 1970, n. 76, continuano ad applicarsi anche ai lavori appaltati, concessi o affidati dopo il 31 marzo 1972 e fino alla entrata in vigore della presente legge.